

ASSOCIAZIONE G. BORSI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE G. BORSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOSUE' BORSI – MILANO

Indice del documento

1. Statuto	3
Art. 1 – Denominazione.....	3
Art. 2 – Principi dell’Organizzazione	3
Art. 3 – Sede	3
Art. 4 – Durata	3
Art. 5 – Scopo dell’associazione.....	3
Art. 6 – Soci.....	4
Art. 7 – Criteri per l’ammissione dei Soci ordinari	5
Art. 8 – Contributi volontari	5
Art. 9 – Cessazione/Esclusione dei soci	6
Art. 10 – Diritti/Doveri dei soci.....	6
Art. 11 – Patrimonio	7
Art. 12 – Organi dell’Associazione	7
Art. 13 – Assemblea dei soci	8
Art. 14 – Convocazione	8
Art. 15 – Compiti e poteri dell’Assemblea.....	8
Art. 16 – Costituzione dell’Assemblea	9
Art. 17 – Funzionamento dell’Assemblea e votazioni.....	9
Art. 18 – Consiglio Direttivo	9
Art. 19 – Compiti e poteri del Consiglio Direttivo	10
Art. 20 – Funzionamento del Consiglio Direttivo	10
Art. 21 – Presidente	10
Art. 22 – Segretario.....	11
Art. 23 – Tesoriere	11
Art. 24 – Commissione di studio	11

Art. 25 – Gratuità delle cariche.....	12
Art. 26 – Finalità non di lucro.....	12
Art. 27 – Anno sociale.....	12
Art. 28 – Modifiche dello statuto e scioglimento dell’Associazione.....	13
Art. 29 – Pubblicità degli atti.....	13
Art. 30 – Rinvio.....	13

1. Statuto

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, a norma degli artt. 36, 37 e 38 del codice civile e delle altre norme in materia, l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE GIOSUE' BORSI (da questo momento ASSOCIAZIONE).

Art. 2 – Principi dell'Organizzazione

Le azioni ed i contenuti dell'organizzazione sono ispirati ai valori della Costituzione Italiana e della tradizione dell'Istituto G. BORSI con particolare riferimento al pluralismo, alla non violenza, alla valorizzazione delle differenze e di ciò che è comune tra le culture, alla qualità della didattica ed alle esperienze di democrazia scolastica. L'Associazione è laica e democratica, opera in regime di trasparenza consentendo l'effettiva partecipazione alla vita dell'organizzazione dei genitori, dei docenti e degli alunni.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Milano - Via Ogetti 13, presso la scuola secondaria G. Borsi.

Art. 4 – Durata

L'associazione ha durata indeterminata.

Art. 5 – Scopo dell'associazione

L'Associazione è senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci persegue i seguenti scopi:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate allo sviluppo dell'attività motoria dei ragazzi in età scolare, e dei loro genitori;
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive studiate, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello

sport;
gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento;
organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
favorire la collaborazione fra la scuola e le famiglie;
promuovere la professionalità del corpo docente;
promuovere la formazione dei genitori, fornendo occasione di confronto, strumenti e procedure concrete volte alla piena realizzazione del ruolo genitoriale;
promuovere il confronto e lo scambio delle idee con e fra culture e società diverse nel campo pedagogico, formativo e culturale;
promuovere iniziative in ambito culturale e sportivo favorendo la socialità e l'apprendimento di discipline raccordate con il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

L'ASSOCIAZIONE, per raggiungere gli scopi di cui sopra rimanendo nell'ambito dei principi costitutivi, può:
reperire fondi mediante autofinanziamento dei soci, raccolta di fondi da privati, da Enti pubblici o privati, partecipare a bandi di finanziamento emanati da Enti pubblici e privati, anche stranieri;
offrire ai genitori, ai docenti e agli allievi dell'Istituto dei servizi a pagamento purché raccordati col Piano dell'Offerta Formativa e a costi accessibili alla più vasta utenza dell'Istituto. I servizi possono essere erogati in proprio o in convenzione con altri e riguardano:

- corsi di formazione in ambito sportivo, musicale, linguistico, ...;
- attività di formazione, di sostegno psicopedagogico e sanitario;
- iniziative di orientamento alla formazione ed al lavoro;
- corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

partecipare alla realizzazione di corsi di formazione, anche rivolti ad adulti, attuati dalla scuola o da altri Enti;
proporre o sostenere finanziariamente quei progetti che abbiano una diretta ricaduta sulla scuola;
produrre e distribuire pubblicazioni a carattere culturale, informativo e/o divulgativo su qualsiasi supporto.

I servizi devono essere raccordati col Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Art. 6 – Soci

I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

E' esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci si classificano in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci di diritto
- c) Soci ordinari
- d) Soci sostenitori
- e) Soci benemeriti

Soci fondatori: sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo e l'originario statuto;

Soci di diritto: sono il Dirigente Scolastico ed il Presidente del Consiglio di Istituto;

Soci ordinari: sono le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive, nonché le persone fisiche che, condividendo valori e scopi dello statuto, forniscono, la loro opera a livello intellettuale e/o materiale senza alcun compenso con il solo obiettivo di sostenere le sorti, le finalità e le attività dell'Associazione;

Soci sostenitori: sono le Società, Associazione ed Enti che, condividendo i valori e gli scopi dell'associazione, contribuiscono, in qualsiasi modo, al raggiungimento di detti scopi. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci sostenitori del sodalizio dovranno inviare al consiglio direttivo richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del consiglio direttivo il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio sostenitore senza diritto di voto. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Soci benemeriti: sono coloro che, dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver prestato importanti servizi nell'ambito delle attività statutarie dell'Associazione, accettino di farne parte.

Il numero dei soci è illimitato. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e, con l'eccezione dei membri di diritto e dei soci benemeriti, sono tenuti al pagamento della quota associativa definita dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Criteri per l'ammissione dei Soci ordinari

Possono aderire all'Associazione i genitori degli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo G. Borsi o coloro che ne esercitano la patria potestà, i docenti, gli alunni ed ex alunni che siano intenzionati a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli scopi dell'Associazione, nonché i genitori e gli alunni di altri istituti che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione. Chi desidera diventare socio ordinario:

- non deve avere pendenze penali,
- deve accettare senza riserve lo Statuto,
- deve fare domanda al Consiglio Direttivo,
- deve versare la quota sociale nella misura fissata per l'anno in corso.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata da un soggetto esercente la potestà parentale. Il genitore o il rappresentante legale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci. L'accettazione della domanda è da ritenersi accolta in modo automatico salvo esplicito rifiuto che deve essere comunicato entro 40 (quaranta) giorni.

Art. 8 – Contributi volontari

Gli associati possono contribuire al finanziamento dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi anche mediante contributi volontari.

Art. 9 – Cessazione/Esclusione dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione:

per dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione,
per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate,
per mancato versamento dei contributi per l'esercizio sociale in corso,
per decesso,
per gravi motivi di cui ai sensi dell'art.24 del codice civile,
per comportamento contrastante con gli scopi statutari,
per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata dopo la data del ricorso. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso di morosità e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Diritti/Doveri dei soci

Tutti gli associati, con le eccezioni di cui all'art. 6, sono tenuti al versamento delle quote associative d'iscrizione annua nella misura e con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è annuale, non trasferibile, non e' restituibile in caso di recesso, di decesso o perdita della qualità di socio.

I soci hanno il diritto di:

partecipare alle Assemblee, *se maggiorenni*, e di votare direttamente o per delega;
godere, *se maggiorenni*, dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo per le elezioni degli organi direttivi;
conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
partecipare alle attività promosse dell'Associazione;
dare le dimissioni in qualsiasi momento. Le dimissioni o il recesso del socio avvengono senza oneri accessori (la quota associativa non viene restituita).

I soci hanno il dovere di:

osservare le norme dello statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

versare il contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo;
svolgere le attività preventivamente concordate;
mantenere un comportamento conforme con le finalità dell'Associazione.

Agli associati possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili, e non potranno essere restituite in nessun caso.

Art. 11 – Patrimonio

L'Associazione non ha fini di lucro. Il patrimonio dell'associazione è destinato ai fini dell'associazione ed alle spese di organizzazione e gestione della stessa ed è pertanto costituito:

dalle quote associative, il cui ammontare è determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo dell'associazione e dai beni con esse acquistati;
dai contributi dei soci
dai beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni da chiunque conferiti all'associazione;
da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi derivanti dalle cessioni di beni e/o servizi agli associati e a terzi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
da quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

L'Associazione potrà reperire, sia in Italia che all'estero, presso privati o Enti pubblici, le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dei suoi fini.

E' fatto divieto all'associazione distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati.

Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'associazione per meglio perseguire, e con durezza, nel tempo gli scopi associativi.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, il fondo residuo dell'associazione sarà devoluto, secondo delibera dell'assemblea, in favore di enti o associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Art. 12 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

l'Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
la Commissione di Studio

Art. 13 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto per assicurare una corretta gestione dell'associazione. E' costituita da tutti i soci persone fisiche che risultano regolarmente iscritte all'associazione anteriormente alla data di convocazione. L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci.

Art. 14 – Convocazione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Vengono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione delle assemblee deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. L'avviso di convocazione potrebbe altresì essere comunicato, facoltativamente e/o a discrezione del CD, ai singoli soci per e-mail almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea deve comunque essere convocata quando ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo almeno un terzo degli associati o la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

In caso di richiesta da parte degli associati l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Art. 15 – Compiti e poteri dell'Assemblea

L'assemblea determina l'indirizzo generale e gli orientamenti dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria dei soci delibera:

- sulle linee generali delle attività dell'Associazione,
- sulla nomina del Presidente dell'Associazione alla scadenza del mandato;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo nel numero e nel rispetto temporale fissato dal presente statuto;
- sull'approvazione del bilancio e del rendiconto economico finanziario;
- sulla nomina dei componenti della commissione di studio;
- su ogni argomento o proposta avanzata al Consiglio direttivo da parte dei soci e poste all'ordine del giorno;
- sul regolamento elettorale.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio sociale con le modalità previste nel presente statuto.

L'Ordine del Giorno dell'Assemblea è stabilito dal Consiglio Direttivo e deve essere indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 16 – Costituzione dell'Assemblea

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni socio, se maggiorenne, ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega. I soci possono delegare per iscritto altri soci aventi diritto di voto, a partecipare all'assemblea e a votare in loro nome e per loro conto. La delega può essere conferita anche ai membri del Consiglio Direttivo ed al Presidente.

Nel caso di delega conferita a componenti del consiglio direttivo e/o al Presidente il socio dovrà indicare espressamente per iscritto la propria volontà sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 17 – Funzionamento dell'Assemblea e votazioni

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale che sarà poi anche da lui sottoscritto.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro dell'Assemblea degli associati. I verbali dell'Assemblea e le delibere sono a disposizione degli associati che hanno diritto di consultarli e, a loro richiesta, di riceverne copia.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide a maggioranza assoluta dei voti.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide a maggioranza qualificata dei tre quinti dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quinti degli associati per la delibera di scioglimento e di devoluzione.

Art. 18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (da questo momento CD), è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica 1 (uno) anno, è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 13 (tredici) membri, purché il totale di consiglieri risulti un numero dispari, di cui 2 (due) di diritto (Dirigente Scolastico e Presidente del Consiglio di Istituto) I componenti il CD possono essere rieletti. Decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione.

Il Dirigente scolastico può, all'inizio dell'anno scolastico, designare due delegati che, disgiuntamente, in caso di suo impedimento, lo sostituiscano e lo rappresentino, per tutto il detto anno, durante le riunioni degli organi collegiali, anche con diritto di voto.

Lo stesso Consiglio Direttivo nomina al suo interno a maggioranza dei voti tra i consiglieri eletti dall'assemblea dei soci il:

Vicepresidente,
Tesoriere,
Segretario.

Art. 19 – Compiti e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo dirigente, organizzativo e esecutivo dell'associazione. Ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria, purché non siano dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea. Esso, dunque, ha le competenze di cui alla legge e al presente Statuto e tra l'altro:

nomina e revoca il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario scelti fra i Consiglieri;
fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
decide sugli investimenti patrimoniali;
stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
valuta l'ammissione di nuovi soci e la cessazione della qualità di socio;
decide sulle attività dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
approva convenzioni, accordi e contratti da stipulare tra Associazione e terzi;
delibera le azioni di spesa;
approva i progetti di bilancio annuale preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;
istituisce gruppi o sezioni di lavoro.

Art. 20 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che ne stabilisce l'Ordine del giorno o su richiesta di almeno tre Consiglieri nel luogo indicato nell'avviso di convocazione da comunicarsi – anche per posta elettronica – 6 (sei) giorni prima ai membri del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, computando nel totale anche il Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto il verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, di un segretario sostituto nominato di volta in volta dal Presidente. I verbali del Consiglio Direttivo sono a disposizione degli associati che hanno diritto di consultarli e se lo desiderano di riceverne copia.

In caso di dimissioni, il Consigliere è sostituito dal primo dei consiglieri non eletti. Nel caso che il numero dei Consiglieri scenda sotto il numero di tre si dovrà convocare l'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri mancanti. I Consiglieri così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 21 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea, dura in carica 1 anno ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, salvo che il Consiglio Direttivo conferisca tale potere, in caso di suo impedimento anche temporaneo, al Vice Presidente o, in caso di impedimento di questi, ad altro membro del Consiglio.

Il Presidente promuove e coordina tutte le attività dell'Associazione e in particolare ha le seguenti attribuzioni e

competenze:

presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;
mantiene i rapporti con persone fisiche e giuridiche per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
fa la relazione annuale all'Assemblea sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente e sulle linee programmatiche dell'anno successivo deliberate dal Consiglio Direttivo;
ha facoltà di stipulare, con firma singola convenzioni, atti e contratti per conto dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo;
previa delibera del Consiglio Direttivo, apre, chiude, movimentata conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni mobili o immobili, può richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti per conto dell'Associazione.

Il Presidente può delegare il Vice Presidente, altri Consiglieri o altri soci allo svolgimento di determinate funzioni.

Art. 22 – Segretario

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti eletti dall'assemblea. Rimane in carica per un anno e può essere riconfermato fino ad un massimo di tre mandati consecutivi. Unitamente al Presidente assicura la funzionalità dell'attività dell'Associazione mantenendo i contatti con le strutture esterne, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci, provvede al disbrigo della corrispondenza, è responsabile della redazione e della conservazione dei libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e della loro messa a disposizione degli Associati che ne facessero richiesta.

Art. 23 – Tesoriere

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti eletti dall'assemblea. Rimane in carica per un anno e può essere riconfermato. E' responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché dell'impiego e della gestione del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.

Art. 24 – Commissione di studio

Per dare operatività a delibere ed indicazioni di carattere generale o per approfondire singoli argomenti, l'associazione può avvalersi di una specifica commissione con il compito di:

formulare proposte circa i servizi da erogare, anche sulla base delle aspettative dell'utenza;
formulare specifici programmi con le attività da tenersi nell'anno scolastico;
selezionare le proposte educative ed i relativi istruttori/docenti;
definire la numerosità dei gruppi di ogni attività;
formare i gruppi (attività, livello, luogo, ...) ed attivare le attività;
definire le quote di partecipazione per singola attività;
organizzare gli orari, i calendari e gli spazi;
comunicare le proposte all'utenza, raccogliere le iscrizioni e l'incasso delle quote;
osservare l'andamento e gestire i rapporti con l'utenza e con gli istruttori;

valutare l'andamento delle attività durante l'anno e compilare una scheda di valutazione finale;
promuovere studi, ricerche e approfondimenti;
prendere in esame bandi e progetti a cui l'Associazione può partecipare;
promuovere ed organizzare incontri didattici;
rendicontare le attività e predisporre un bilancio preventivo/consuntivo.

La Commissione si avvale per la realizzazione operativa del progetto di personale della scuola (genitori, alunni, docenti, ATA), di personale volontario o di personale terzo appositamente retribuito e sulla scorta di un apposito contratto.

La Commissione formulerà inoltre proposte per l'impiego dei fondi accumulatisi sia diretto (per realizzare le attività stesse) che indiretto (per l'accrescimento del patrimonio funzionale allo sport, all'espressione, alla didattica per tutti gli utenti). I progetti saranno presentati dalla Commissione al Consiglio Direttivo dell'associazione in occasione della determinazione dell'annuale bilancio revisionale delle attività. Il Consiglio Direttivo, viste le proposte e sentiti i pareri della Commissione, assegna, sulla base delle progettualità espresse, le dotazioni finanziarie corrispondenti. Le attività, una volta deliberate dal Consiglio Direttivo dell'associazione, sono presentate all'Assemblea dei Soci per essere approvate.

La commissione è formata da membri nominati dall'Assemblea tra i docenti, il personale Amministrativo Tecnico Ausiliari (ATA), i genitori e gli alunni. I membri rimangono in carica per un anno. I membri della commissione vengono presentati al Consiglio Direttivo per la ratifica definitiva. La Commissione agisce su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali (Consiglio Direttivo, Presidente, vice-Presidente, Segretario, Tesoriere) sono gratuite fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.

Art. 26 – Finalità non di lucro

L'importo risultante eventualmente in attivo alla fine di ogni anno sociale verrà riportato a riserva nell'esercizio seguente.

Art. 27 – Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, deve predisporre il bilancio o rendiconto dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale o altra sede idonea, vengono messi a disposizione dei soci per la consultazione previa motivata richiesta scritta da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 28 – Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

Le modifiche al presente statuto devono essere approvate dall'Assemblea con delibere assunte a maggioranza dei 3/5 dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. Per deliberare lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno tre quinti degli aventi diritto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore dell'associazionismo, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Art. 29 – Pubblicità degli atti

I documenti, in relazione ai quali l'Assemblea è convocata per deliberare, durante gli otto giorni che precedono l'adunanza devono restare depositati in copia nella sede dell'Associazione e presso la Segreteria dell'Istituto comprensivo G. Borsi e devono essere altresì pubblicati sul sito internet della Scuola.

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e possono chiederne copia inoltrando domanda al Consiglio Direttivo.

Art. 30 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.